**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER IL CAUZIONAMENTO DEI DIRITTI DOGANALI**

**(GARANZIA GLOBALE RIFERITA A PIU' OPERAZIONI RELATIVE AD UNO SPECIFICO REGIME)**

**POLIZZA FIDEIUSSORIA N. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**1.**

|  |
| --- |
| Premesso che:  a) La Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale e partita I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(in seguito denominata “**Ditta stipulante**”), in qualità di debitore o persona che può diventarlo, in proprio o in quanto rappresentante, o anche di persona diversa ai sensi del Codice Doganale dell’Unione[[1]](#footnote-1) (CDU) è stata autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con provvedimento n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ allegato alla presente fideiussione, alla costituzione di una garanzia globale ai sensi dell’art. 89, par 5 CDU a copertura delle obbligazioni doganali relative a più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali come ivi descritti e di seguito riportati poste in essere dalla Ditta stipulante e/o da persona diversa, soggetto passivo del debito doganale.  b) E’ interesse della Ditta Stipulante ottenere la garanzia globale a copertura delle operazioni, e/o dichiarazioni riferite al regime doganale appresso descritto ed a tal fine la stessa ha richiesto l’emissione della presente garanzia,  tutto ciò premesso  La sottoscritta Società Assicuratrice \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito denominata “**Società Garante**”), autorizzata con provvedimento dell’I.V.A.S.S., pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n.\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_, ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni ed in regola con il disposto del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005, domiciliata in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella persona del sottoscritto rappresentante signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, validamente autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, ad impegnarla con atti di fideiussione, si costituisce garante in solido con la Ditta stipulante, nonché, se diverso, con il soggetto passivo del debito doganale in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in seguito denominato “**Beneficiario**”) – Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che agisce nell’interesse dell’Amministrazione doganale italiana (e degli altri SSMM nel caso di GGUE) per tutte le somme di cui la **Ditta Stipulante** sia o diventi debitore nei confronti di detta Amministrazione (e altri Paesi Membri nel caso di GGUE) a titolo di debitore doganale o di rappresentante della dogana, per obbligazione doganale potenziale o esistente come definita dall’art. 5, n. 18 C.D.U., e relativi interessi ed accessori (in seguito denominato “**Debito Doganale”)**, con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1*bis* che segue, o in qualità di terzo nell’ipotesi in cui all’art. 89.3 CDU per gli obblighi del debitore doganale  **sino alla concorrenza di un importo massimo di € (…….......………/00) (indicare importo in lettere).**  L’importo garantito rappresenta il \_\_ % dell’importo di riferimento.  La Società garante, a prescindere dagli eventuali ulteriori regimi previsti nell'autorizzazione descritta in premessa, risponderà, fino alla concorrenza dell'importo massimo garantito, per ogni inadempimento per obbligazioni derivanti dal solo regime descritto al punto 1*bis* che segue**.** |

**1. bis**

|  |
| --- |
| La somma garantita costituisce la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e altre spese insorti[[2]](#footnote-2) o che potrebbero insorgere per la specifica finalità di seguito descritta:  - [**Regime**]:  Traffico di Perfezionamento attivo  - [**Causale**]:  [descrizione elementi identificativi come da autorizzazione – INSERIRE DATI DELL’AUTORIZZAZIONE CDS]  - [**Riferimenti normativi**]:  Articoli 89, par. 5, 95, par. 1, 210, 211, in particolare il par. 3, lettera c), 219, da 255 a 258 del Reg. (UE) 952/2013; art. 179, par.1 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446; art.151 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447. |

|  |
| --- |
| Riservato all’Amministrazione doganale[[3]](#footnote-3) |
| ACCETTAZIONE *(n. Registro A11 TER)*  ……………………………… *(Ufficio doganale di garanzia)*  Vista la presente polizza presentata dalla Ditta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a garanzia delle operazioni in essa specificate e le relative condizioni che regolano il rapporto tra la Società Garante e il Beneficiario, si approva.  *(Luogo), (Data)* **FIRMA**  Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  *Ufficio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Il Responsabile dell’Area Gestione Tributi  (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

**CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA’ GARANTE E IL BENEFICIARIO**

**1.** **Oggetto della garanzia**:

La presente polizza prestata ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, unionali e nazionali in materia doganale, garantisce al Beneficiario, fino a concorrenza della somma assicurata il pagamento del Debito Doganale che fosse dovuto all’Amministrazione doganale (i) garantita (e) dalla Ditta stipulante, nonché, se diverso, dal soggetto passivo del debito doganale in caso di operazioni doganali rientranti nelle fattispecie di cui al punto1 bis.

La garanzia, anche in ipotesi di maggiore estensione del contenuto dell’autorizzazione, è prestata esclusivamente per gli obblighi derivanti dal regime indicato al punto 1bis nei limiti della somma massima garantita.

Con riferimento al regime di immissione in libera pratica con dilazione di pagamento (art. 1*ter* lettera b) ove la dilazione consista nel pagamento periodico o differito dei diritti doganali ex artt.110-111 C.D.U. e artt. 78-79 T.U.L.D. e succ. mod., la garanzia accede al regolare pagamento, alle scadenze, dei diritti doganali, spese ed interessi dovuti dai proprietari delle merci oggetto di operazioni doganali effettuate nel periodo di validità della garanzia, sdoganate a cura della Ditta stipulante e/o, se soggetto diverso, della Casa di Spedizioni autorizzata al pagamento periodico/differito.

**2.** **Durata della garanzia – revoca**

La garanzia è valida a decorrere dal giorno in cui è accettata dall'Ufficio di garanzia ed ha durata annuale dalla data di decorrenza. Successivamente al termine di durata la garanzia resta in vigore esclusivamente per le operazioni accese nel periodo di validità, non essendo operante per nuove operazioni.

Sulla presente polizza è peraltro ammesso il riutilizzo delle somme riaccreditate per garantire nuove operazioni sempre nell'ambito di quelle coperte dalla presente garanzia, e nell'ambito della validità temporale della polizza e restando sempre fermo il limite massimo della somma garantito.

La Società Garante dichiara espressamente di aver preso cognizione delle disposizioni di cui:

* all’art. 82, par. 2, del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “*la revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore*”,
* all’art. 82, par. 3 del Reg. (UE) 2015/2446, secondo cui “*la cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il 16° giorno successivo alla data in cui la cancellazione è notificata, dal fideiussore all’ufficio doganale in cui la garanzia è costituita*”,

La revoca/cancellazione dell’impegno dovrà essere notificata con raccomandata A.R., con le forme di cui all’art. 10.

La Società Garante è responsabile del pagamento del Debito Doganale per operazioni doganali coperte dal presente impegno, sorte anteriormente alla data di efficacia della revoca o disdetta della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

**3.** **Efficacia della garanzia – Svincolo**

La garanzia è efficace sino a quando le obbligazioni doganali garantite siano estinte o non possano più sorgere come previsto dall’art. 98 C.D.U a tale momento il Beneficiario svincolerà la garanzia e provvederà alla restituzione dell’atto fideiussorio o all’emissione di lettera liberatoria.

**4. Pagamento dell’importo garantito - rinuncia alle eccezioni**

In deroga al disposto dell’art. 1944 del codice civile, la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale e si obbliga a versare le somme dovute dallo stesso e coperte dalla presente garanzia, a semplice richiesta (o “*a prima richiesta*”) scritta dell’Autorità/ Beneficiario e con rinuncia a qualsiasi eccezione, entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, fino al limite dell’importo massimo garantito.

La richiesta di escussione della presente garanzia dovrà essere effettuata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli indicato in premessa quale beneficiario, fermo restando che la garanzia è prestata nell’interesse dell’Amministrazione doganale italiana (e degli altri SSMM nel caso di GGUE).

La Società Garante non sarà tenuta al pagamento per l’ipotesi in cui essa stessa o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata.

Le autorità competenti possono, a richiesta della Società Garante e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare il termine entro il quale la Società Garante è tenuta a effettuare il pagamento delle somme richieste oltre i termini sopra indicati. . Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, e in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello previsto dall’art. 112 C.D.U. per i dazi e dalla normativa nazionale per gli altri oneri. In deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, nonché ad opporre eccezioni di compensazione ai termini degli articoli 1242 e 1247 c.c.; la Società Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire il decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c..

Resta in ogni caso salva l’azione di ripetizione verso il Beneficiario nel caso in cui le somme pagate dalla Società Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal debitore principale o dalla Società Garante.

Per l’ipotesi in cui la presente garanzia sia prestata per un importo ridotto ai sensi dell’art. 95 par. 3 C.D.U., l'impegno della Società Garante nell'ambito delle somme massime garantite per ciascuno dei regimi coperti dalla presente garanzia non potrà trovare corrispondente riduzione proporzionale.

La Società Garante dichiara espressamente che il mancato pagamento da parte della Ditta stipulante di premi, commissioni, interessi ed eventuali supplementi, anche nel caso di eventuali proroghe della garanzia, non potrà essere opposto al Beneficiario.

**5.** **Delimitazione della garanzia**

Per quanto concerne in particolare gli interessi, si intendono garantiti quelli previsti dagli artt. 112 e 114 C.D.U. , dagli artt. 79, 86 e 218 T.U.L.D.. La garanzia comprende anche i diritti doganali, interessi e spese qualora l’Amministrazione Doganale ne richieda il pagamento a seguito di furto e/o rapina delle merci vincolate a dogana e nei casi non coperti dall’ambito di applicazione dell’art. 37 del D.P.R. 23.01.1973, n. 43 – TULD, il tutto, in ogni caso, nei limiti della somma massima garantita.

**6.** **Facoltà di tutela del garante – impegno di collaborazione del Beneficiario**

Fermo restando quanto previsto all’art. 4 che precede, la Società Garante ha la facoltà, non l’obbligo, qualora si verifichi un evento in conseguenza del quale si renda possibile una richiesta di pagamento da parte del Beneficiario, di svolgere anche in nome e per conto della Ditta stipulante o del soggetto passivo del Debito Doganale se diverso tutte le pratiche e tutti gli atti che saranno opportuni al fine di tutelare i comuni interessi.

Anche ma non limitatamente a tale fine, il Beneficiario provvederà a comunicare tempestivamente alla Società Garante tutte le informazioni relative allo svolgimento dei rapporti garantiti e gli eventi che possano portare all’escussione della garanzia.

**7.** **Rivalsa – surrogazione**

La Società Garante è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta stipulante, o se diverso il soggetto passivo del Debito Doganale, loro successori, aventi causa o terzi a qualunque titolo obbligati al pagamento.

Per l’efficace esperimento dell’azione di regresso e di surroga verso tutti i soggetti sopra descritti, il Beneficiario si impegna a fornire tempestivamente alla Società Garante, a richiesta di questa, tutte le notizie e documenti idonei a tale fine senza ulteriori oneri di spese.

**8.** **Foro competente**

In caso di controversia fra Società Garante e Beneficiario, il foro competente sarà quello previsto dall’art. 25 c.p.c.

**9.** **Modifiche delle condizioni contrattuali**

La polizza e le sue appendici sono i soli documenti che determinano i rapporti contrattuali. Eventuali modifiche inerenti agli elementi determinati, alle clausole o alle condizioni contrattuali devono essere autorizzate ed accettate espressamente dal Beneficiario.

**10.** **Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche relative alla presente fideiussione dovranno avvenire esclusivamente con lettera raccomandata presso la sede del Beneficiario ovvero presso la sede della Società Garante e/o a mezzo pec agli indirizzi del Beneficiario e della Società Garante individuati nel frontespizio della polizza.

**ALLEGATO A ALLA POLIZZA FIDEIUSSORIA N.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Elezione di domicilio**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A tutti gli effetti della presente fideiussione la Società Garante elegge il proprio domicilio in:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (Oppure)  Elegge il proprio domicilio o designa un mandatario in ciascuno degli Stati membri in cui è valida l’autorizzazione di cui al paragrafo 1, presso:   |  |  | | --- | --- | | Paese | Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |   La sottoscritta Società Garante riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative alla presente garanzia, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti con le forme di cui all’art. 10 delle condizioni che regolano il rapporto tra la Società Garante e il Beneficiario saranno accettate e ad essa debitamente comunicate.  La sottoscritta Società Garante s’impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotta a modificare uno o più domicili eletti, a informare preventivamente l’ufficio di garanzia. |

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA’ GARANTE E OBBLIGATO**

….....

Società Garante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del/i rappresentante/i

Fatto a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Società Garante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del/i rappresentante/i

*(La fideiussione, deve essere sottoscritta da persona/e abilitata/e alla sottoscrizione, la cui firma deve essere autenticata da un notaio, che deve certificarne contestualmente l’identità ed i poteri di sottoscrizione)*

1. Reg (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 [↑](#footnote-ref-1)
2. In caso di autorizzazione alla dilazione di pagamento valida anche secondo le regole del c.d. “Credito Triestino”, specificare la seguente clausola: la presente polizza garantisce le suddette operazioni anche quando effettuate con il sistema del credito doganale di cui al D.M. MINFINANZE – D.G.D. nr. 7207/DIV. II del 18/06/1923, garantendo dunque le maggiori dilazioni di pagamento applicabili presso l’Ufficio delle Dogane di Trieste (nonché U.D. Fernetti e sezioni territoriali collegate) ai sensi del citato Decreto Ministeriale. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sostituire le parti in corsivo con i dati mancanti. [↑](#footnote-ref-3)